



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0047673/21	09/02/2021	PEC	Mittente: CONSORZIOPIOMBAFINO@PEC.IT	
<hr/>							
Oggetto:	NOTA PROT.N. 52 DEL 09.02.2021						
Impronta:	3F6A2F0BE0A9DE9F1F771C87C36CC089F7F2B92E7547B5E1B94A903A8B16A13B						



**CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
“AREA PIOMBA FINO”**

IL COMMISSARIO

Prot.n. 52

DEL 09.02.2021

Alla Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio e
Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta revisione giudizio VIA n. 3327 del 14.01.2021

Gentilissimi Presidente e componenti il CCR VIA Regionale,

vi scrivo in merito al giudizio n. 3327 del 14.01.2021 relativo alla variante non sostanziale del secondo invaso di discarica per incremento minore del 15% della volumetria dei rifiuti da abbancare.

Premetto che scrivo perché la seduta del Comitato è coincisa con l'avvicendamento della figura apicale del Consorzio circostanza che ha impedito all'Ente di esporre nel miglior modo possibile la propria posizione.

Vista la delicatezza della materia e la necessità di arrivare ad una soluzione che comporti la sopravvivenza del Consorzio e la possibilità di continuare senza soluzione di continuità le attività di costosa "manutenzione" della "vecchia" discarica ormai bonificata, mi permetto di rappresentarvi alcune mie riflessioni.

La discarica di S.Lucia in Atri è inserita nella pianificazione di settore ai sensi della **DCR n. 110/8 del 02/07/2018** per la quale è previsto una possibilità di ampliamento delle volumetrie realizzate per circa **360.000 mc** (si veda il cap. 10.5 del PRGR); detto impianto, quindi, comprensivo del suddetto ampliamento, è stato valutato nell'ambito della procedura di VAS ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 - art. 5, co. 1, lett. a) e art. 6 (vedasi in particolare il comma 1, lett. b) che cita i SIC) e per lo stesso PRGR è stata redatta apposita VINCA di cui questo spettabile Comitato è di certo a conoscenza. Detta documentazione, evidentemente, se ha avuto valore per l'ampliamento di 360.000 mc lo ha anche per la piccola variante non sostanziale oggetto della presente nota.

La VINCA approvata con la DCR n. 110/8/2018, in particolare prevede:

6.2 Gli effetti del Piano sui siti Natura 2000

6.2.1 *Considerazioni in merito alle interferenze generate dalle previsioni di piano sui principali habitat.*



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

IL COMMISSARIO

6.2.2. *Individuazione dei potenziali impatti generati dalle azioni di piano (impianti di trattamento e smaltimento)*

e riporta: “Omissis Infatti dovrà essere dimostrato che la distanza alla quale si collocherà (preferibilmente superiore ai 2 km dal confine dell’area natura 2000), sia tale da far sì che si esauriscano tutti i potenziali impatti (diretti e indiretti) generati dall’attività dell’impianto, sulle componenti biotiche protette.... omissis.”

È di tutta evidenza che detta verifica è stata compiuta con l’approvazione delle volumetrie della discarica in esercizio oltre che in fase di approvazione del vigente PRGR.

Aggiungo che le **Linee guida per la relazione della Valutazione d’incidenza** (DPR n. 357/1997 e s.m.i.), di cui all’**ALLEGATO C** del documento “Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”, approvato D.G.R. n° 119/2002 –BURA n° 73 Speciale del 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni nel Testo Coordinato, al capitolo “**Progetti**” prevedono:

B. Caratteristiche dei progetti.

*Possono essere esclusi dalla presentazione di una specifica relazione per la valutazione d’incidenza gli interventi per i quali **questa sia espressamente contenuta in uno strumento di pianificazione a sua volta sottoposto a valutazione d’incidenza.***

Tenuto conto di quanto riportato nelle DGR n. 1192/2008, DGR n. 197/2018 e DGR n. 118/2019 e che siamo in presenza di una variante inferiore al 15% dei quantitativi autorizzati e visto quanto riportato dalla L.R. 45/07 e s.m.i., art. 45:

“Art. 45 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti

Omissis

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata. La Giunta Regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:

Omissis

c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;

*d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l’ingombro piano - altimetrico per **variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più;***

11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.

*12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data **comunicazione alla***



CONSORZIO COMPRESORIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI “AREA PIOMBA FINO”

IL COMMISSARIO

Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.

13. Ove l'impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

Ovviamente, si deve anche tener conto che la VIA è stata già eseguita con l'autorizzazione dei primi 90.000 mc e che l'ampliamento della volumetria minore del 15%, modifica in variante non sostanziale, non arreca alcun nuovo impatto ambientale **significativo e negativo** come anche previsto nell'art. 6, co. 9 del D.lgs. 152/06 nel quale è previsto che il richiedente **ha la facoltà** di presentare una valutazione ambientale:

“9. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7. L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale.

Il Consorzio, che ha avviato l'iter della variante non sostanziale **nei primi mesi del 2018**, ha scelto di andare ben oltre sottoponendosi ad una valutazione di assoggettabilità a VIA per offrire ancora maggiore trasparenza all'iniziativa. Questo, però, per un intervento che non prevede alcun ampliamento planimetrico della discarica o modifiche di presidi ambientali esistenti e già valutati nella loro efficienza non può comportare un iter così lungo e incoerente. Il comune di Atri, concludo, avrebbe ben potuto chiedere la VINCA in sede di conferenza dei servizi in cui, sicuramente, i colleghi del DPC026 li avranno invitati.

Per questo motivo, allo scopo di evitare un ulteriore appesantimento burocratico, sperando di aver meglio rappresentato una posizione che, per motivi di avvicendamento commissariale, non è stata ben esposta nel corso della seduta del 14 gennaio scorso, chiedo che il Comitato presti ancora una volta attenzione alla pratica e voglia rivedere il giudizio espresso.

Certo di una vostra attenzione, vi saluto cordialmente

Il Commissario straordinario

Dott. Dario Ciamponi